

**Regolamento di modifica al Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196**

*art. 1 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019*

*art. 2 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019*

*art. 3 entrata in vigore*

**art. 1** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: << aventi sede legale o operativa sul territorio regionale >> sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

<<c bis) le persone fisiche.>>;

c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: <<o operativa>> sono inserite le seguenti parole:<<ovvero la residenza o il domicilio fiscale>>.

**art. 2** modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è inserito il seguente:

<<6 bis. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di intervento individuati dalla Giunta regionale con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. A tal fine la Giunta regionale adotta i parametri qualitativi per l'inserimento dei progetti nell'Elenco in uniformità con quanto previsto al comma 4, in quanto compatibile.>>.

**art. 3** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE